

REGOLAMENTO (CE) N. 588/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che deroga ai regolamenti (CEE) n. 1589/87, (CEE) n. 429/90, (CEE) n. 1158/91, (CEE) n. 3378/91, (CEE) n. 3398/91 e (CE) n. 2571/97 per quanto riguarda il termine stabilito per la presentazione delle offerte di gara per il mese di maggio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88⁽⁷⁾, e il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di

prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁸⁾, tutti modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁹⁾, hanno definito le modalità relative alle procedure di aggiudicazione nei diversi regimi; che il calendario dei giorni festivi del mese di maggio 1999 rende opportuno, per motivi pratici, modificare il termine per la presentazione delle offerte a titolo dei summenzionati regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 1589/87, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 429/90, all'articolo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1158/91, all'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3378/91, all'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3398/91 e all'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2571/97, il termine per la presentazione delle offerte per il mese di maggio 1999 scade alle ore 12 del 4 e del 18 maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.